

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Brescia Avv. Francesca Poma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2016 R.G. promossa da:

CLIENTE

CONTRO

Attore

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Convenuto

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla normativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali, a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17° della legge 18/06/2009 n. 69, dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Parte attrice chiamava in giudizio parte convenuta per la restituzione di euro 1014,83 oltre risarcimento del danno di euro 500.00 dovute a seguito di un contratto di prestito personale n. OMISSIS del 1.08.2009 che violava la trasparenza degli oneri economici del contratto di finanziamento con conseguente diritto alla restituzione delle indebite commissioni applicate da parte convenuta a parte attrice.

Parte convenuta si costituiva contestando quanto dedotto in quanto la disciplina invocata da parte attrice è successiva alla stipula del contratto di finanziamento sottoscritto in data 29.05.2009. Inoltre non veniva provato in atti che le presunte somme da restituire fossero incamerate da parte convenuta per cui in violazione dell'art. 2697 c.c. Che prevede che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Dopo la istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda attrice è rigettata perchè infondata.

Dalla documentazione in atti quanto dedotto è privo di ogni riscontro e comunque infondato perchè il detto contratto di finanziamento sottoscritto da parte attrice risale al 29.05.2009 per cui la disciplina applicabile è quella precedente alla riforma del 2010.

Sentenza Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma n. 946 del 18 maggio 2017

Per cui è inapplicabile la disciplina invocata da parte attrice di cui al D.lgs. 141/2010.

La giurisprudenza in materia precisa che la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'agente va respinta in quanto di natura *up-front*.

L'obbligo di restituzione del premio va inoltre vantato nei confronti della assicurazione e non dell'intermediario.

Parte attrice inoltre non riusciva a provare secondo le regole ordinarie il presunto danno non patrimoniale che quindi non può essere da codesto giudice definito.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brescia, avv. Francesca Poma, definitivamente pronunciando rigetta la domanda.

Spese di lite compensate tra le parti.
Brescia, 5 maggio 2017

o

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS